

Ai gentili clienti
Loro sedi

Lavoratori domestici: aggiornate le fasce di retribuzione per il calcolo dei contributi per il 2015

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'**INPS** (Circolare n. 12 del 23 gennaio 2015) **ha aggiornato le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2015 per i lavoratori domestici.** La pubblicazione della circolare in argomento segue alla comunicazione da parte dell'ISTAT **dell'aumento nella misura di 0,2% punti percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati** tra il periodo

gennaio 2013 - dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014 - dicembre 2014: di conseguenza si è reso

necessario rideterminare le **nuove fasce di retribuzione** su cui calcolare i **contributi dovuti per l'anno 2015** per i lavoratori domestici. Nel dettaglio, l'Istituto di previdenza **riporta, nella circolare, gli importi orari dei contributi** (comprensivi e non comprensivi della quota CUAF) **e le aliquote contributive per il periodo 01.01.2015/31.12.2015.** Rammentiamo, inoltre che, ai rapporti di lavoro domestico a tempo determinato continua ad essere applicato il **contributo addizionale**, a carico del datore di lavoro, **pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali** (retribuzione convenzionale) **che:** *i*) è **stato introdotto dal 1° gennaio 2013** dall'art. 2, comma 28 della Legge n. 92/2012; *ii*) non è comunque **dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di dipendenti assenti.** Si ricorda, infine, che, i **contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare** ovvero: *i*) **entro venerdì 10 aprile 2015** (I° trimestre 2015 gennaio – marzo); *ii*) **entro venerdì 10 luglio 2015** (II° trimestre 2015 aprile –

giugno); *iii*) **entro sabato 10 ottobre 2015** (III° trimestre 2015 luglio – settembre); *iv*) **entro lunedì 11 gennaio 2016** (IV ° trimestre 2015 ottobre – dicembre). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, **il versamento dei contributi in parola deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.**

I contributi 2015 per i lavoratori domestici

Con la **circolare n. 12 del 23.01.2015**, l'INPS ha illustrato i **nuovi importi dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori domestici.**

OSSERVA

Tale aggiornamento si **è reso necessario a seguito della variazione dello 0,2% verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo**, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo

gennaio 2013 - dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014 - dicembre 2014

Nel dettaglio, l'Istituto **riporta gli importi orari dei contributi** (comprensivi e non comprensivi della quota CUAFF) **e le aliquote contributive per il periodo 01.01.2015/31.12.2015.**

OSSERVA

È bene precisare preliminarmente che **il contributo CUAFF** (Cassa Unica Assegni Familiari) **non è dovuto solo nel caso di rapporto:**

- **fra coniugi** (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento);
- **tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi**, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

| LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| CONTRIBUTI DAL 01.01.2015/31.12.2015 (SENZA CONTRIBUTO ADD.) | | | |
| Retribuzione oraria | | Importo contributo orario | |
| Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAFF | Senza quota CUAFF |
| Fino a € 7,88 | € 6,97 | € 1,39 (0,35) | € 1,40 (0,35) |
| Oltre € 7,88 Fino a € 9,59 | € 7,88 | € 1,57 (0,39) | € 1,58 (0,40) |
| Oltre € 9,59 | € 9,59 | € 1,91 (0,48) | € 1,92 (0,48) |
| Orario di lavoro superiore a 24 ore | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|---------------|------------------|
| Settimanali | € 5,07 | € 1,01 (0,25) | € 1,02 (0,25) |
|--------------------|--------|---------------|------------------|

Gli importi di cui alla tabella sottostante riguardano, invece, i **rapporti di lavoro a termine a cui si applica il contributo addizionale a finanziamento dell'ASPI**. Si rammenta, infatti, che, per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

| LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| CONTRIBUTI DAL 01.01.2015/31.12.2015 (CON CONTRIBUTO ADD.) | | | |
| Retribuzione oraria | | Importo contributo orario | |
| Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUA | Senza quota CUA |
| Fino a € 7,88 | € 6,97 | € 1,49 (0,35) | € 1,50 (0,35) |
| Oltre € 7,88 Fino a € 9,59 | € 7,88 | € 1,68 (0,39) | € 1,69 (0,40) |
| Oltre € 9,59 | € 9,59 | € 2,04 (0,48) | € 2,06 (0,48) |
| Orario di lavoro superiore a 24 ore Settimanali | € 5,07 | € 1,08 (0,25) | € 1,09 (0,25) |

OSSERVA

Le cifre indicate nelle tabelle tra parentesi sono le **quote a carico del lavoratore**.

Termini di versamento contributi domestici per il 2015

Si ricorda che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare

| Trimestre di riferimento | Data di scadenza |
|---|---|
| I trimestre 2015 (gennaio – marzo) | Entro venerdì 10 aprile 2015 |
| II trimestre 2015 (aprile – giugno) | Entro venerdì 10 luglio 2015 |
| III trimestre 2015 (luglio – settembre) | Entro sabato 10 ottobre 2015 |
| IV trimestre 2015 (ottobre – dicembre) | Entro lunedì 11 gennaio 2016 (in quanto il 10 gennaio cade di domenica). |

OSSERVA

Quando cessa il rapporto di lavoro, **il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO